



## COMUNE DI FUCECCHIO

*Città Metropolitana di Firenze*

### ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 29/05/2020

**OGGETTO: RIAPERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI DEL COMUNE DI FUCECCHIO: MISURE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 A PARZIALE RETTIFICA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 27 DEL 20.05.2020.**

#### IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e i decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 febbraio e del 1 marzo 2020;

Richiamato, altresì, il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 che sostituisce integralmente le disposizioni recate dai precedenti D.P.C.M. e che introduce nuove misure efficaci fino al 3 aprile;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione del grado di diffusività e gravità raggiunto a livello globale;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie 62, con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

Visto il D.P.C.M del 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie 64;

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e, in particolare, l'art.2. comma 1 che recita "Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020";

Visto, altresì, il D.P.C.M. 1° aprile 2020 e, in particolare, l'art.1. comma 2 con il quale si prorogavano le previsioni dei precedenti D.P.C.M. e Ordinanze del Ministro della salute fino al 13 aprile 2020;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 e, in particolare, l'art.8 (Disposizioni finali) che recita "...le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020...";

Preso atto che, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso e delle difficoltà di gestione delle problematiche da essa scaturenti, i mercati del Comune di Fucecchio sono stati temporaneamente sospesi, in via precauzionale, nella loro interezza ivi compresa, seppur consentita, l'attività di vendita dei soli generi alimentari;

Viste, a tal proposito, le precedenti note del 12 e del 23 marzo, del 3 e del 14 aprile 2020 con le quali si disponeva la sospensione delle autorizzazioni – concessioni per il commercio su aree pubbliche sett. alimentare e produttori agricoli – sett. alimentare, fino alla data del 25 marzo, prorogata successivamente fino al 13 aprile e, infine, fino al 3 maggio 2020;

Visto, altresì, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.108 del 27.04.2020, con il quale il Governo nazionale ha proceduto, a partire dal 4 maggio 2020, ad avviare un processo di graduale riapertura delle attività produttive e commerciali presenti sul territorio nazionale;

Vista la precedente Ordinanza n. 26 del 04.05.2020 che ha riaperto a far data dal 4 maggio 2020 i mercati settimanali presenti nel territorio del Comune di Fucecchio limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari nel rispetto delle misure di contenimento del contagio dal virus Covid-19;

Visto il D.L. 16.05.2020 n.33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" che, all'art.1 c. 1, dispone a decorrere dal 18 maggio 2020 la cessazione di tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale;

Richiamato il D.L. 25.03.2020 n.19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il D.P.C.M. 17.05.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale si dettano misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale in vigore a partire dal 18 Maggio 2020, con particolare riferimento all'art.1, comma 1, lett. dd) relativamente allo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio anche su area pubblica;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17.05.2020 recante "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19. Avvio della Fase 2" che al punto 15) testualmente dispone che "l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale";

Vista, altresì, la precedente Ordinanza sindacale n. 27 del 20.05.2020 con la quale, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, si provvedeva alla riapertura di tutti i mercati settimanali del territorio comunale di Fucecchio dettando specifiche misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;

Rilevata, a seguito dell'effettuazione di alcuni mercati, la necessità di apportare alcune modifiche a quanto precedentemente dettato dalla suddetta Ordinanza relativamente alle modalità di organizzazione delle operazioni di vendita delle merci in maniera tale da garantire il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza stabilite dalle varie disposizioni statali e regionali emesse per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali e straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio e che, pertanto, vadano anche in parziale deroga a quanto disposto dai vigenti Piano e Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Area Pubblica;

Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, nonché gli esiti della loro prima attuazione in fase di riapertura dei mercati;

Considerato che, secondo le disposizioni di cui al Piano del Commercio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27 Marzo 2019, si svolgono sul territorio comunale di Fucecchio i seguenti mercati:

- il martedì mattina, nella frazione di San Pierino, si svolge il mercato settimanale all'aperto in Piazza della Chiesa;
- il mercoledì mattina nel capoluogo di Fucecchio si svolge il mercato settimanale all'aperto in Piazza XX Settembre;
- il giovedì mattina, in località Ponte a Cappiano, si svolge il mercato settimanale all'aperto in Piazza Donnini;
- il venerdì mattina, nel capoluogo di Fucecchio, si svolge il mercato settimanale all'aperto in Largo Cellini;
- il sabato pomeriggio nella frazione di Galleno, si svolge il mercato settimanale all'aperto in Via della Chiesa;

Considerato, altresì, che il bene tutelato è quello della sanità pubblica e che, a tal fine, per il buon funzionamento dei mercati sopra indicati è necessario, in via di maggior prudenza, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. L'ingresso al mercato avviene in maniera contingentata tramite controllo degli accessi. L'accesso all'area mercatale avviene esclusivamente dai varchi predisposti. È vietato l'ingresso nell'area in questione da punti diversi rispetto ai varchi predisposti. Gli operatori presenti ai varchi vietano l'accesso al pubblico quando sia stata raggiunta la capienza massima dell'area.

2. Sono assolutamente vietati gli assembramenti di persone;
3. E' vietato l'accesso all'area mercatale alle persone aventi febbre superiore a 37,5° o sintomi influenzali;
4. All'interno dell'area del mercato, durante l'orario di vendita, è obbligatorio l'uso della mascherina, sia per i clienti che per gli operatori commerciali. Al di fuori dell'orario di vendita è, comunque, obbligatorio l'uso della mascherina quando non può essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno metri 1 (consigliati metri 1,80);
5. Fra le persone in fila presso un posteggio, così come all'accesso dell'area mercatale, deve essere, ad ogni modo, rispettata la distanza interpersonale di almeno metri 1 (consigliati metri 1,80);
6. Gli operatori commerciali, nello svolgimento delle operazioni di vendita, devono garantire che sia rispettata la suddetta distanza interpersonale di almeno metri 1 (consigliati metri 1,80);
7. Gli operatori commerciali devono mettere a disposizione, presso i banchi e presso le casse, dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e, nel caso di vendita di alimenti e abbigliamento, anche guanti monouso;
8. E' obbligatorio l'utilizzo di guanti monouso nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e abbigliamento;
9. Gli spazi esistenti tra banco e banco dovranno essere interdetti all'accesso dei clienti a cura degli operatori;
10. Gli operatori sono tenuti ad osservare e far osservare alla clientela tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche Linee Guida del settore contenute nell'Allegato 17 al D.P.C.M. 17.05.2020;
11. La corretta sanificazione del banco da parte degli operatori deve essere attestata mediante apposito registro o autocertificazione da compilare prima dell'inizio delle attività di vendita;
12. Gli operatori che vendono beni usati devono compilare, prima dell'inizio delle attività di vendita, apposita autocertificazione che attesti che l'avvenuta sanificazione relativa ai beni in vendita.
13. È istituito un apposito Servizio di vigilanza anche mediante l'ausilio di volontari appartenenti alle Associazioni del territorio che garantisca il rispetto delle suddette prescrizioni.

Sentito l'Assessore competente, al fine di adottare misure condivise che consentano di limitare il più possibile la diffusione del virus Covid-19;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## ORDINA

per le ragioni in premessa riportate e a parziale rettifica di quanto previsto nella precedente Ordinanza n. 27 del 20.05.2020, che per lo svolgimento dei seguenti mercati settimanali all'aperto:

- martedì mattina - San Pierino, Piazza della Chiesa;
- mercoledì mattina - Capoluogo Fucecchio, Piazza XX Settembre;
- giovedì mattina - Ponte a Cappiano, Piazza Donnini;
- venerdì mattina - Capoluogo Fucecchio, Largo Cellini;
- sabato pomeriggio – Galleno, Via della Chiesa;

siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. L'ingresso al mercato avviene in maniera contingentata tramite controllo degli accessi. L'accesso all'area mercatale avviene esclusivamente dai varchi predisposti. È vietato l'ingresso nell'area in questione da punti diversi rispetto ai varchi predisposti. Gli operatori presenti ai varchi vietano l'accesso al pubblico quando sia stata raggiunta la capienza massima dell'area.
2. Sono assolutamente vietati gli assembramenti di persone;
3. E' vietato l'accesso all'area mercatale alle persone aventi febbre superiore a 37,5° o sintomi influenzali;
4. All'interno dell'area del mercato, durante l'orario di vendita, è obbligatorio l'uso della mascherina, sia per i clienti che per gli operatori commerciali. Al di fuori dell'orario di vendita è, comunque, obbligatorio l'uso della mascherina quando non può essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno metri 1 (consigliati metri 1,80);
5. Fra le persone in fila presso un posteggio, così come all'accesso dell'area mercatale, deve essere, ad ogni modo, rispettata la distanza interpersonale di almeno metri 1 (consigliati metri 1,80);
6. Gli operatori commerciali, nello svolgimento delle operazioni di vendita, devono garantire che sia rispettata la suddetta distanza interpersonale di almeno metri 1 (consigliati metri 1,80);
7. Gli operatori commerciali devono mettere a disposizione, presso i banchi e presso le casse, dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e, nel caso di vendita di alimenti e abbigliamento, anche guanti monouso;
8. E' obbligatorio l'utilizzo di guanti monouso nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e abbigliamento;
9. Gli spazi esistenti tra banco e banco dovranno essere interdetti all'accesso dei clienti a cura degli operatori;
10. Gli operatori sono tenuti ad osservare e far osservare alla clientela tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche Linee Guida del settore contenute nell'Allegato 17 al D.P.C.M. 17.05.2020;
11. La corretta sanificazione del banco da parte degli operatori deve essere attestata mediante apposito registro o autocertificazione da compilare prima dell'inizio delle attività di vendita;
12. Gli operatori che vendono beni usati devono compilare, prima dell'inizio delle attività di vendita, apposita autocertificazione che attesti che l'avvenuta sanificazione relativa ai beni in vendita.
13. È istituito un apposito Servizio di vigilanza anche mediante l'ausilio di volontari appartenenti alle Associazioni del territorio che garantisca il rispetto delle suddette prescrizioni.

## DISPONE

1. che la presente abbia effetto immediato e che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni, sul sito internet istituzionale e ne sia data notizia attraverso i mezzi di comunicazione;
2. che copia del presente atto sia trasmessa al Servizio Polizia Municipale, per quanto di propria competenza;
3. che copia del presente atto sia trasmessa, altresì, alla Prefettura di Firenze e al Comando della Stazione dei Carabinieri di Fucecchio.

## INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020;

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso amministrativo al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**Sindaco**  
**Spinelli Alessio**